



COMUNE DI GROTTAFERRATA
(Città Metropolitana di Roma Capitale)

CAPITOLATO TECNICO

Servizio di gestione in concessione della riscossione coattiva delle risorse tributarie (TARSU-TARES-TARI, TASI, ICI-IMU, ICP) entrate patrimoniali (COSAP, AFFITTI, RETTE SCOLASTICHE e altre), con esclusione delle infrazioni al Codice della Strada

Sommario

SOMMARIO	2
ART. 1 – OGGETTO.....	3
ART. 2 – DURATA.....	3
ART. 3 – DIVIETO DI SUBCONCESSIONE E CESSIONE CONTRATTO	3
ART. 4 – OBBLIGHI DEL COMUNE	4
ART. 5 - ATTIVITÀ DI RISCOSSIONE DA PARTE DEL CONCESSIONARIO	4
ART. 6 - SISTEMI DI RISCOSSIONE.....	6
ART. 7 - RENDICONTAZIONE DELLE RISCOSSIONI	6
ART. 8 - DISCARICO PER INESIGIBILITÀ	7
ART. 9 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO	8
ART. 10 - COMPENSO DI RISCOSSIONE E RIMBORSO SPESE	9
ART. 11 – PRESTAZIONI AGGIUNTIVE	10
ART. 12 – PERSONALE ED UFFICI DEL CONCESSIONARIO.....	11
ART. 13 – VERIFICHE E CONTROLLI	12
ART. 14 – CAUZIONE	12
ART. 15 – CERTIFICAZIONI DI QUALITA’	13
ART. 16 – RESPONSABILITÀ VERSO TERZI.....	13
ART. 17 – PENALITÀ E MODALITÀ DI CONTESTAZIONE	13
ART. 18 – DECADENZA	14
ART. 19 – ESECUZIONE IN DANNO DEL CONCESSIONARIO.....	15
ART. 20 – FALLIMENTO	15
ART. 21 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA	15
ART. 22 – ATTI SUCCESSIVI ALLA SCADENZA CONTRATTUALE	16
ART. 23 – FORO COMPETENTE	16
ART. 24 – RINVIO.....	16
ART. 25 – SPESE CONTRATTUALI	17
ART. 26 – NORME SULLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	17
ART. 27 – PRIVACY	17

ART. 1 – OGGETTO

1. Il presente capitolato regola la gestione in regime di concessione della riscossione coattiva delle risorse tributarie (TARSU-TARES-TARI, TASI, ICI-IMU, ICP) entrate patrimoniali (COSAP, AFFITTI, RETTE SCOLASTICHE, RETTE ASILO NIDO, RECUPERO CREDITI, PROVENTI DA PERMESSI A COSTRUIRE E ALTRI TITOLI ABILITATIVI EDILIZI), con esclusione delle infrazioni al Codice della Strada.
2. La riscossione coattiva avrà inizio con la predisposizione e la notifica dell'ingiunzione fiscale di cui al R.D. 639/1910 e ss.mm.ii. e proseguirà con l'attivazione di tutte le procedure previste per legge per arrivare alla riscossione del credito.
3. Con la presente concessione vengono trasferite all'aggiudicatario tutte le potestà e pubbliche funzioni inerenti alla riscossione coattiva delle entrate sopra descritte, con riferimento alla titolarità, direzione e controllo del procedimento; l'aggiudicatario sarà il soggetto legittimato ad emettere gli atti ed attivare le relative procedure cautelari ed esecutive, avvalendosi dei poteri che le normative vigenti riconoscono al Comune, i cui poteri sono da intendersi trasferiti e/o delegati all'aggiudicatario per effetto della concessione stessa.
4. Il corrispettivo dell'esercizio delle funzioni e poteri oggetto della concessione è costituito dall'aggio sulle riscossioni lorde effettivamente conseguite; il Concessionario dovrà versare al Comune alle scadenze previste dal presente capitolato l'ammontare delle riscossioni conseguite, al netto dell'aggio spettante.

ART. 2 – DURATA

1. La concessione ha durata di anni 5 dalla data di consegna della prima lista di carico relativa alle posizioni per le quali deve essere avviata la procedura di riscossione coattiva con la produzione e notifica dell'ingiunzione fiscale.
2. Sulla base di oggettive e motivate esigenze il Comune si riserva la facoltà di prorogare il rapporto concessorio per il tempo necessario comunque non superiore a mesi 6 (sei), con le stesse modalità e condizioni previste dal contratto in scadenza, previa comunicazione scritta almeno 15 (quindici) giorni prima della scadenza del termine. Il Concessionario si impegna ad accettare l'eventuale proroga alle condizioni del contratto, nessuna esclusa.
3. Il contratto s'intenderà risolto di diritto qualora nel corso della gestione fossero emanate norme legislative portanti all'abolizione dell'oggetto del contratto, mentre se fossero emanate disposizioni che dovessero variane i presupposti si procederà alla rinegoziazione delle condizioni.

ART. 3 – DIVIETO DI SUBCONCESSIONE E CESSIONE CONTRATTO

1. E' vietata ogni forma di sub concessione del servizio, nonché la cessione del contratto, a qualsiasi titolo e sotto qualsiasi forma, anche temporanea e/o parziale, pena l'immediata risoluzione del contratto ed il risarcimento dei danni.
2. Possono essere date in sub affidamento le attività di stampa e spedizione e/o parziale gestione informatica delle banche dati.

3. Il ricorso a terzi, limitatamente alle categorie di attività di cui al precedente comma 2, può avvenire nel rispetto delle norme che disciplinano il subappalto, stabilite all'art. 105 del D.Lgs. 50/2016. Per potersi avvalere del subaffidamento, all'atto della gara, l'impresa dovrà avere espresso la volontà di fare ricorso alle prestazioni di terzi con l'indicazione delle attività che intende subaffidare e nella misura contenuta nei limiti di legge. Inoltre prima di avvalersi della suddetta facoltà, deve inoltrare al Dirigente comunale responsabile dell'esecuzione del contratto l'istanza finalizzata all'ottenimento dell'autorizzazione, redatta ai sensi del citato art. 105, comma 4, del D. Lgs. 50/2016, contenente l'indicazione dell'affidatario proposto e la comprova del possesso dei requisiti di qualificazione del subappaltatore, unitamente ad una dichiarazione di quest'ultimo che dimostri l'assenza di cause di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016. Tale documentazione deve essere depositata almeno 20 giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori subappaltati unitamente al contratto di subappalto in copia autentica, allegando la dichiarazione di sussistenza o meno di eventuali forme di controllo e collegamento tra l'appaltatore ed il subappaltatore.

ART. 4 – OBBLIGHI DEL COMUNE

1. Il Comune provvederà a trasmettere al Concessionario il tracciato informatico delle liste di carico relative alle ingiunzioni da emettere.
2. Rimane a carico del Concessionario la predisposizione di tutte le procedure, compatibili con il sistema informativo del Comune secondo formati o tracciati record definiti dall'Ente, e necessarie all'acquisizione e all'aggiornamento bidirezionale dei dati di cui al comma precedente; tale allineamento dovrà permettere in particolare l'operazione di acquisizione, aggiornamento ed interscambio dei dati relativi alle notifiche sia degli atti ingiuntivi o di precetto che degli atti di procedura, dei flussi di riscossione ed allineamento con le liste di carico dei predetti atti, del successivo aggiornamento dei dati ed indirizzi degli utenti e/o contribuenti debitori.
3. Il Comune si impegna a cooperare col Concessionario adottando tempestivamente tutti i provvedimenti ed assumere tutti gli adempimenti che rientrano nelle proprie competenze, in relazione al contenuto del capitolato, al fine di rendere più agevole la corretta ed efficiente esecuzione dei servizi oggetto del presente contratto da parte del Concessionario. L'obbligo di cooperare consiste, in particolare:
 - a) nel mettere a disposizione della società concessionaria i dati in possesso dell'Ente ad essa necessari per la gestione dei servizi affidati ed a garantire l'acquisizione dei flussi informativi necessari a tenerli aggiornati;
 - b) nella collaborazione da parte degli uffici comunali che sono tenuti ad informare tempestivamente il Concessionario in ordine alle eventuali modifiche ai regolamenti comunali che possano, in qualsiasi modo incidere sull'erogazione dei servizi;
 - c) nella promozione del coordinamento fra il Concessionario e gli organi e/o le strutture comunali per fatti e comportamenti che possono incidere sui servizi svolti dal Concessionario.

ART. 5 - ATTIVITÀ DI RISCOSSIONE DA PARTE DEL CONCESSIONARIO

1. Per le ingiunzioni fiscali da emettere e ricomprese nelle liste di carico, il Concessionario provvederà alla notificazione e all'immediata attivazione delle misure cautelari o esecutive non appena il rispetto delle tempistiche di legge lo consente, al riversamento delle somme successivamente riscosse e relativa rendicontazione periodica, nonché alla finale ed eventuale richiesta di scarico in caso di insolvenza del debitore; dovranno essere attivate le misure cautelari ed esecutive previste dalle attuali disposizioni

del R.D. 639/1910 nonché del titolo II del D.P.R. 602/1973 in quanto compatibili, nel rispetto dei limiti di importo e delle condizioni stabilite dalla legge pro tempore vigente per l'attività degli agenti di riscossione.

2. A tal fine il Concessionario dovrà procedere alla verifica della solvibilità dei soggetti obbligati che non hanno provveduto nei termini al pagamento dell'ingiunzione, svolgendo tutte le attività di ricerca dei cespiti e degli elementi informativi in ordine alla situazione reddituale e patrimoniale mobiliare ed immobiliare del debitore; sulla base di tale verifica di solvibilità il Concessionario provvederà, senza indugio, ad avviare ogni attività idonea al recupero del credito del Comune attraverso l'uso delle procedure cautelari e/o esecutive previste dalla normativa vigente che, qualora ne ricorra il caso, dovranno espletarsi su tutto il territorio nazionale, secondo i criteri di proporzionalità, economicità, efficienza, efficacia e celerità del recupero, anche nel rispetto degli interessi giuridicamente rilevanti del debitore-contribuente.
3. Il Concessionario deve attivare direttamente tutte le fasi necessarie per la tutela del credito dell'Ente nel caso in cui il debitore sia sottoposto a procedura concorsuale di cui al Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modifiche ed integrazioni, nonché al Decreto Legislativo 9 gennaio 2006, n. 5, in materia di fallimento, concordato preventivo e liquidazione coatta amministrativa, procedendo con l'insinuazione del credito al passivo di tali procedure.
4. Sulla base della predetta verifica di solvibilità, il Concessionario dovrà portare a compimento il procedimento di cui ai precedenti commi fino alla riscossione del credito ovvero al riconoscimento del Comune della totale o parziale inesigibilità, a seguito del mancato pagamento dell'ingiunzione e dell'infruttuoso esperimento delle procedure cautelari ed esecutive; il Concessionario deve comunque procedere alla conclusione del procedimento non oltre il termine di 18 mesi dalla consegna da parte del Comune delle liste di carico di cui all'art. 4, comma 1.
5. Al debitore-contribuente inadempiente è addebitato ogni onere di natura risarcitoria e di rimborso spese che il Concessionario deve sostenere per porre in essere le procedure esecutive, cautelari ed espropriative come individuate, nella specie, nelle modalità e nei limiti fissati dal D.M, 21/11/2000 all. A e B e, comunque, secondo le disposizioni pro tempore vigenti per le entrate erariali.
6. Il Concessionario dovrà farsi carico in caso di ricorsi avanti al Giudice Ordinario/Tributario, in tutti i gradi di giudizio, degli oneri delle relative costituzioni, memorie difensive, istanze istruttorie, predisposizione di atti di appello e/o ricorsi per Cassazione e quant'altro necessario per permettere la prosecuzione della procedura di riscossione, facendosi rappresentare in giudizio da proprio personale o da terzi professionisti che siano abilitati alla difesa avanti al giudice ordinario/tributario.
7. L'Aggiudicatario è tenuto a rifondere all'Ente le eventuali spese di soccombenza in caso di sentenza definitiva sfavorevole per causa imputabile al suo operato. Il rimborso di tali spese deve avvenire entro trenta giorni dall'avvenuto deposito della sentenza passata in giudicato. Qualora l'Aggiudicatario non proceda al pagamento, l'Ente si rivale anche sulla cauzione.
8. Le informazioni relative alle specifiche e singole misure cautelari od azioni esecutive avviate di cui al comma 2 del presente articolo, dello stato delle procedure di cui al comma 3 e 6 e dello stato del procedimento di cui al comma 4 dovranno essere tracciate nel sistema informatico ed oggetto di interscambio con il sistema informatico del Comune secondo formati o tracciati record definiti dall'Ente.
9. Il Comune si riserva di trasmettere distinta e specifica lista di carico corredata dalla documentazione relativa alle ingiunzioni fiscali già notificate e non riscosse o rateizzate, alla data di consegna del servizio a seguito di aggiudicazione, per le quali il Comune non abbia ancora adottato misure cautelari od esecutive ovvero abbia già avviato solo procedure di natura cautelare, al fine della prosecuzione delle attività di riscossione di cui al presente articolo. L'aggio in questo caso è previsto nella misura del 6%.

ART. 6 - SISTEMI DI RISCOSSIONE

1. I versamenti di quanto riscosso, dovranno confluire su un unico conto corrente postale o bancario con oneri a proprio carico, intestato al Concessionario e dedicato esclusivamente alla riscossione delle entrate oggetto del presente capitolato. Il Comune dovrà avere l'accesso alla visualizzazione delle movimentazioni del conto, accesso limitato alla sola attività di interrogazione dati. Il Concessionario dovrà assicurare il riversamento delle somme incassate dai propri conti a quelli intestati al Comune di Grottaferrata.
2. Il concessionario metterà a disposizione del contribuente i seguenti canali di pagamento:
 - a) Bollettino di conto corrente postale
 - b) Strumenti di pagamento elettronico attraverso internet senza oneri a carico del comune;
 - c) Operazioni bancarie;
 - d) Presso il proprio sportello.
3. Il pagamento delle somme allo sportello avverrà in esenzione da spese e commissioni d'incasso.
4. Il Concessionario deve provvedere alla conservazione ordinata e cronologica dei versamenti e relative quietanze effettuati dai contribuenti/debitori nonché dei riversamenti effettuati al Comune; il Concessionario è tenuto a comunicare e, su richiesta, ad inviare copia delle quietanze di riscossione, delle scritture contabili ed estratti conto a giustificazione dei riversamenti.
5. I provvedimenti di maggiore rateazione degli atti di cui all'art. 5, comma 1 sono concessi dal Concessionario sulla base di quanto previsto dal vigente Regolamento Generale delle Entrate adottato dal Comune. Il Concessionario deve trasmettere al Comune la comunicazione dell'avvenuta concessione dei benefici summenzionati; il Concessionario trasmette al Comune con riepilogo periodico mensile un elenco numerato progressivamente contenente i provvedimenti, di rateizzazione e dilazione, accordati ai debitori, i dati identificativi degli stessi e lo stato della riscossione.
6. Il Concessionario è tenuto a verificare i pagamenti riferiti alle rateizzazioni controllando il rispetto delle scadenze fissate nel relativo piano e individuando i casi di decadenza dal beneficio, al fine di adottare le opportune azioni a garanzia del credito.
7. Il Concessionario provvederà al riversamento mediante accredito sul conto corrente bancario intestato alla Tesoreria Comunale ad intervenuto realizzo degli incassi relativi a ciascuna mensilità, entro e non oltre la fine della prima decade del mese successivo, trattenendo l'aggio ad esso spettante, ma non delle spese anticipate che verranno liquidate ai sensi dell'art. 10.
8. La gestione dei flussi di riscossione resta affidata al Concessionario del servizio che provvederà ad elaborare i dati degli incassi per la successiva rendicontazione on line e cartacea.

ART. 7 - RENDICONTAZIONE DELLE RISCOSSIONI

1. Il concessionario deve svolgere attività di rendicontazione relativa ad ogni fase della procedura di riscossione coattiva: ingiunzione fiscale, procedure cautelari ed esecutive, pignoramento e vendita di beni pignorati e ogni altra attività prevista dall'art. 5.
2. Ai fini della rendicontazione sullo svolgimento del servizio e sull'andamento delle riscossioni effettuate, il Concessionario dovrà mettere a disposizione dell'Ente apposita procedura informatica consultabile via web, ai fini della visualizzazione, estrazione ed acquisizione dei dati in formato elettronico, secondo formati o tracciati record definiti dall'Ente.

3. La procedura di cui al comma precedente dovrà consentire l'accesso a informazioni dettagliate per entrata, per lista di carico e per anagrafica dei debitori relative alle riscossioni effettuate, alle date e modalità di pagamento, all'aggio, ai discarichi, alle sospensioni, alle rateizzazioni, alle domande di inesigibilità nonché le informazioni relative agli importi ancora da riscuotere.
4. Dovranno altresì essere trasmesse al Servizio Entrate del Comune rendicontazioni mensili, entro il giorno 10 del mese successivo a quello cui fanno riferimento le riscossioni, cartacee e su supporto informatico e nei tracciati indicati dal Servizio Entrate dove, per ogni somma riscossa dovrà essere individuata la tipologia di entrata ed ogni altra informazione che consenta in modo chiaro e dettagliato il controllo delle singole partite rimosse; in particolare dovranno essere indicati i dati necessari identificativi del debitore, l'importo dettagliato delle somme versate e relativa annualità rimosse a seguito dell'attivazione di procedure cautelari/ esecutive, il numero della lista di carico nel quale è iscritta la somma riscossa.
5. In riferimento alla tassa rifiuti deve essere data separata indicazione dell'importo incassato a titolo del tributo annuale di cui all'art. 19 del D. Lgs 30 dicembre 1992 n. 504, dovuto alla Città Metropolitana di Roma (ex Provincia) per le funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente, che il Concessionario è tenuto a versare direttamente alla Tesoreria del suddetto Ente secondo le disposizioni e con le modalità dettate dal Comune, fornendo le singole quietanze di riversamento.
6. Su richiesta, il Concessionario dovrà fornire la situazione aggiornata per ogni tipologia di entrata dello stato della riscossione, delle procedure cautelari/esecutive in corso, nonché eventuali richieste sullo stato di attivazione e notifica di atti cautelari ed esecutivi.
7. Le fasi della procedura dovranno essere aggiornate in tempo reale, e comunque entro 5 giorni lavorativi dal verificarsi di ogni evento.
8. Il Concessionario è obbligato alla resa del conto giudiziale in qualità di agente contabile dell'Ente entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello a cui si riferisce la rendicontazione e dovrà presentare al Comune, in applicazione dell'art. 93 comma 2 del D. Lgs. 267/2000, il conto giudiziale utilizzando il Modello 21 approvato con D.P.R. 194/1996 e corredato della relativa documentazione giustificativa.
9. Deve inoltre comunicare, con cadenza annuale, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, lo stato delle procedure relative alle singole quote comprese nelle liste di carico consegnate nel precedente anno; la mancata comunicazione comporta l'applicazione delle penalità previste dal presente capitolato.

ART. 8 - DISCARICO PER INESIGIBILITÀ

1. Il Concessionario dovrà predisporre per ogni lista di carico degli atti insoluti il correlato elenco di comunicazione di quote ritenute inesigibili che, a pena di irricevibilità, deve essere trasmesso al Comune su caselle di Posta elettronica Certificata specificatamente indicate dall'Ente, ancorché le relative partite ivi contenute siano state inserite nell'ambito delle procedure di rendicontazione informatiche di cui all'art.7.
2. Per ogni quota ritenuta inesigibile il Concessionario dovrà produrre adeguata documentazione volta a dimostrare le procedure di riscossione intraprese, l'avvenuto espletamento di ogni indagine necessaria a verificare la consistenza finanziaria del contribuente e a motivare pertanto le ragioni per il riconoscimento d'inesigibilità.
3. Una volta verificata ed accertata l'inesigibilità delle quote, il Comune con provvedimento del Dirigente del Servizio Entrate provvederà al discarico formale delle suddette somme inesigibili nonché al

riconoscimento e liquidazione del rimborso spese delle procedure intraprese, entro i limiti previsti dal D.M. 21 novembre 2000.

4. Costituiscono invece causa di perdita del diritto al discarico e del diritto del rimborso delle spese delle procedure intraprese:
 - a) vizi o irregolarità compiute nelle attività di notifica;
 - b) vizi o irregolarità compiute nell'ambito delle procedure previste dall'art. 5 del presente capitolato;
 - c) mancata comunicazione di inesigibilità entro il termine di 18 mesi decorrenti dalla ricezione dell'elenco dei debitori morosi (lista di carico), fatta eccezione per procedure di particolare complessità in corso alla suddetta data, rispetto alle quali il Concessionario dovrà relazionare al Servizio Entrate;
 - d) mancato svolgimento ed attivazione delle procedure cautelari ed esecutive su tutti i beni aggredibili del debitore o dei suoi eredi o aventi causa, salvo dimostrazione da parte del Concessionario dell'effettiva impossibilità di attivazione e di svolgimento di tali procedure;
 - e) mancata riscossione per fatto imputabile al Concessionario a causa di imperizia e/o negligenza.
5. La perdita del diritto al discarico comporterà l'applicazione di una penale corrispondente all'importo della somma intimata oggetto dell'atto ingiuntivo e non riscossa, secondo la procedura di cui all'art.17 del presente capitolato.

ART. 9 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

1. Il Concessionario, assumendo la gestione dei servizi come individuati dal presente capitolato, subentra in tutti i diritti, obblighi ed oneri spettanti al Comune in conformità alle leggi ed ai regolamenti in materia ed è tenuto a provvedere a tutte le spese occorrenti, ivi comprese quelle per il personale impiegato. Il Concessionario provvede ad organizzare il servizio con propri capitali, mezzi e personale e con organizzazione a proprio rischio, nel rispetto delle norme vigenti in materia e, comunque, nel rispetto delle disposizioni del presente capitolato, di tutte le disposizioni di legge, dei Regolamenti Comunali e dei provvedimenti approvati degli organi di governo e gestione del Comune.
2. Le attività oggetto del servizio dovranno essere realizzate a regola d'arte, in base al principio di buona fede e correttezza in fase di esecuzione della concessione, osservando scrupolosamente le forme degli atti ed i termini di prescrizione dei crediti, nell'interesse del Comune e dei contribuenti/utenti, in maniera da non determinare, in alcun modo, atti o comportamenti lesivi dell'immagine e degli interessi del Comune.
3. Il Concessionario dovrà porre a disposizione del Comune tutti i documenti della gestione, sottoporsi a tutti i controlli amministrativi, contabili e tecnici che il Comune riterrà di eseguire per accertare che le attività di riscossione coattiva vengano svolte in conformità al progetto tecnico e nel rispetto della normativa vigente.
4. Il Concessionario si impegna altresì a fornire anche i seguenti servizi:
 - a) fornitura, su richiesta dell'Ufficio, delle notizie e di dati statistici inerenti il servizio;
 - b) abilitazioni necessarie al fine di garantire il completo e continuo accesso alla banca dati relativi ai servizi oggetto del presente capitolato nonché l'estrazione massiva di dati utili allo svolgimento di altre attività istituzionali.
 - c) ricezione delle istanze in merito a vizi o irregolarità delle notifiche delle ingiunzioni e degli atti successivi, per le quali il concessionario si impegna a fornire risposta entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento.

5. Le istanze e le segnalazioni prodotte dal contribuente relativamente al merito della pretesa tributaria saranno consegnate dal contribuente direttamente al Comune, presso gli uffici; diversamente, le stesse istanze dovranno essere raccolte dal concessionario che per competenza, senza indugio, le inoltrerà al Comune. Previa autorizzazione dell'Ente, il concessionario provvede al discarico delle somme e ne dà comunicazione al contribuente.
6. Il Concessionario in caso di sgravio deve procedere alla cancellazione delle procedure cautelari esecutive ai sensi di legge, senza ulteriori oneri per il contribuente o per il Comune.
7. In qualsiasi fase della riscossione, il Concessionario deve monitorare le posizioni contributive "a rischio" per l'attivazione di procedure concorsuali o di liquidazione. Per le posizioni per le quali siano state attivate procedure concorsuali o di liquidazione, il Concessionario deve verificare la posizione tributaria del contribuente ed attivarsi per l'emissione di eventuali atti di recupero del credito (es. accertamenti per periodi precedenti il fallimento), poi predisporre tutti gli atti (es. domanda di insinuazione al passivo, osservazioni progetto stato passivo etc) necessari nel corso della procedure, sottoporli all'Ente per il suo benessere e la firma e depositarli nella Cancelleria del Tribunale competente, secondo i termini e le modalità previste dalla normativa vigente. Il Concessionario deve tracciare tali informazioni nel sistema informatico e gestirne l'andamento e l'esito successivo.
8. Le banche dati dovranno essere trasferite all'ente alla scadenza della concessione. I dati dovranno essere riconsegnati, da parte del Concessionario, in formato compatibile e sulla base dei formati o tracciati record definiti dall'Ente; il Concessionario dovrà inoltre consegnare al Comune tutti gli atti e documenti utilizzati per lo svolgimento del servizio sia su supporto cartaceo che su supporto informatico; in caso contrario, il Comune potrà rivalersi sulla cauzione prestata.
9. Oltre alle norme contenute nel presente capitolato, nel bando e negli atti di gara, il Concessionario si impegna espressamente, assumendosene anche i relativi oneri e responsabilità, all'osservanza delle seguenti disposizioni generali e loro successive modificazioni ed integrazioni:
 - a) Legge 27 luglio 2000, n. 212 "Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente";
 - b) D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali";
 - c) codice deontologico di cui al D.M 16 novembre 2000 del MEF ".
 - d) C.C.N.L. della categoria di appartenenza del personale dipendente impiegato nelle attività e relativi adempimenti in merito agli oneri previdenziali ed assicurativi;
 - e) D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, in materia di sicurezza dei lavoratori;
 - f) Legge 12 marzo 1999 n. 68 che disciplina il diritto al lavoro dei disabili
 - g) Ogni altra disposizione normativa avente effetto sui servizi affidati in concessione.
10. Entro tre mesi dalla data di affidamento del servizio, il Concessionario deve predisporre la carta dei servizi da fornire agli utenti concordandone con il Comune i contenuti.

ART. 10 - COMPENSO DI RISCOSSIONE E RIMBORSO SPESE

1. Per lo svolgimento del servizio di riscossione coattiva degli atti insoluti il Concessionario sarà remunerato con un aggio, oltre IVA se dovuta, così come risultante dall'atto di aggiudicazione, calcolato sulle somme effettivamente riscosse.
2. Con la prescrizione dell'aggio contrattuale il Concessionario si intende compensato di ogni e qualsiasi spesa, di qualunque natura, occorrente per la gestione del servizio, ivi comprese imposte e tasse con esclusione dell'IVA che, se dovuta, resta a carico dell'Amministrazione. L'aggio di spettanza per tutta la durata del contratto non è soggetto ad alcuna variazione.

3. L'aggio offerto in sede di gara si applica alle quantità delle partite effettivamente lavorate e quindi il corrispettivo totale effettivo della concessione dipenderà dal volume delle riscossioni affidate, mentre il valore della concessione indicato nel bando è presunto in relazione all'aggio massimo di aggiudicazione e alle quantità di lavorazione stimate.
4. Sono fatte salve eventuali future modifiche legislative incidenti sulla misura dell'aggio, alle quali il Concessionario dovrà adeguarsi a pena di risoluzione contrattuale ai sensi dell'art. 1456 del codice civile.
5. L'importo dell'aggio di cui al comma 1 viene trattenuto dal Concessionario all'atto del riversamento delle somme riscosse, fatta salva l'emissione di fattura.
6. Il concessionario è tenuto ad emettere fattura entro il giorno 10 del mese successivo a quello a cui si riferiscono le riscossioni oggetto di riversamento, per l'importo trattenuto a titolo di compenso.
7. L'importo iniziale della lista di carico è rappresentato dall'importo complessivo della lista trasmessa ai sensi del comma 1 dell'art. 4, depurata degli importi degli atti già incassati dal Comune nonché degli atti oggetto di provvedimenti di rateizzazione accordata dal Comune.
8. Il Concessionario provvede a presentare riepilogo conclusivo con gli importi iniziali della lista di carico degli atti insoluti, gli importi riscossi e quelli oggetto di rateizzazione, gli importi per i quali è stata presentata comunicazione di inesigibilità.
9. Le spese postali e le spese di notifica, per gli avvisi, comunicazioni ed atti diretti ai contribuenti finalizzati alla riscossione coattiva, sono a carico del Concessionario, con facoltà per quest'ultimo di recuperarle dai soggetti destinatari, senza ulteriori aggravii; tali spese non potranno essere addebitate al Comune neanche in caso di discarico per inesigibilità.
10. Tutte le spese per gli atti procedurali e quant'altro necessari giuridicamente per il recupero della debenza verranno addebitate al contribuente moroso ed integralmente rimborsate al Concessionario, una volta recuperate; tali spese dovranno corrispondere al costo effettivamente sostenuto dal Concessionario per le procedure di cui al comma precedente e non potranno comunque superare il massimale privato dal DM 21 novembre 2000, pubblicato sulla G.U. 6 febbraio 2001, fatte salve eventuali modifiche.
11. Le spese di cui al comma 10 addebitate al contribuente moroso ma non recuperate saranno addebitate all'ente impositore nella misura percentuale ridotta risultante dall'offerta presentata in sede di gara solo nel caso di procedura esecutiva infruttuosa, dichiarata ed accertata tale mediante la procedura del discarico per inesigibilità. In tal caso dovrà essere emessa fattura specifica per il rimborso spese richiesto, tenuta distinta e separata dalle fatture relative all'aggio trattenuto sulle riscossioni.
12. In tutti gli altri casi, rimarranno a carico del Concessionario qualora non vengano recuperate dal contribuente moroso o siano oggetto di comunicazioni di inesigibilità per le quali è stato nel frattempo rifiutato il discarico con provvedimento definitivo.

ART. 11 – PRESTAZIONI AGGIUNTIVE

1. Qualora, nel corso del periodo concessorio, il Comune ritenesse di richiedere all'affidatario ulteriori prestazioni aggiuntive o complementari a quelle oggetto del presente appalto ovvero estendere la concessione del servizio di riscossione coattiva ad altre entrate di diversa natura, tributarie od extratributarie, verranno con separato atto disciplinate le modalità di svolgimento dell'affidamento dei relativi servizi od estensione relative potestà concessorie, alle medesime condizioni economiche

previste all'art.10, fermo restando il rispetto del limite previsto dall'art. 106, comma 12, del D. Lgs. 50/2016.

ART. 12 – PERSONALE ED UFFICI DEL CONCESSIONARIO

1. Il Concessionario dovrà osservare per tutta la durata del rapporto concessorio, nei riguardi dei propri dipendenti, tutte le leggi, i regolamenti e le disposizioni normative in materia di rapporto di lavoro, di previdenza ed assistenza sociale e di sicurezza ed igiene del lavoro, assolvendone tutti i conseguenti oneri compresi quelli concernenti le norme previdenziali, assicurative e similari.
2. Qualora il Comune riscontrasse, o gli venissero denunciate da parte dell'Ispettorato del Lavoro, inadempienze del Concessionario in ordine al versamento delle retribuzioni correnti ed oneri accessori dovuti in favore del personale addetto al servizio appaltato, ed al rispetto delle disposizioni degli Istituti previdenziali per contributi e premi obbligatori, procederà alle segnalazioni agli organi interessati ed assegnerà al Concessionario il termine massimo di 20 (venti) giorni entro il quale deve procedere alla regolarizzazione della sua posizione.
3. Nel caso in cui il Concessionario non adempia entro il suddetto termine, il Comune procederà alla risoluzione del contratto in danno del Concessionario.
4. Il personale del Concessionario dovrà essere munito di apposita tessera di riconoscimento. Lo stesso personale dovrà essere idoneo a svolgere le prestazioni del servizio; il personale del Concessionario dovrà mantenere in servizio un contegno irreprensibile e decoroso e dovrà informarsi delle disposizioni presenti e future, emanate dal Comune e agli ordini impartiti dal Concessionario. Tutto il personale addetto al servizio deve attenersi, nello svolgimento delle proprie mansioni, per quanto applicabile, a quanto stabilito nel codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con DPR 16 aprile 2013 n. 62 della pubblica amministrazione, adottato con D.M. 28.11.2000. Qualora il Comune ritenga che un dipendente sia inadeguato al ruolo assegnato, può richiedere, con motivazione, che tale mansione sia ricoperta da altro personale.
5. Il Concessionario è sempre responsabile civilmente e penalmente delle operazioni eseguite dai suoi impiegati od agenti; è altresì responsabile civilmente e penalmente degli infortuni e danni occorsi al personale durante lo svolgimento del servizio o subito da terzi per causa dello stesso e solleva, fin d'ora, il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità relativa agli infortuni e danni predetti.
6. Il Concessionario per l'espletamento del servizio e per tutta la durata della concessione dovrà assicurare nel centro storico del territorio comunale un apposito ufficio idoneo al ricevimento dell'utenza e tale da consentirne un facile accesso. Gli orari di apertura devono coincidere con quelli di apertura del Servizio Entrate e Patrimonio; eventuali modifiche dovranno essere concordate con l'Amministrazione Comunale.
7. La sede operativa dovrà essere funzionale al ricevimento dell'utenza e dotata di attrezzature informatiche, dei servizi necessari alla facilitazione delle comunicazioni (telefono, posta elettronica, anche certificata, scanner) ed in particolare dei collegamenti telematici sia per l'accesso a banche dati utili all'attività in affidamento che per consentire lo scambio dei flussi di informazione con il Servizio Entrate del Comune; l'Amministrazione Comunale, prima di procedere alla stipulazione del contratto, si riserva la facoltà di predisporre controlli per verificare il rispetto di quanto richiesto.
8. Il Concessionario dovrà eleggere domicilio a tutti gli effetti del contratto e per tutti gli effetti di legge presso la sede operativa di cui al presente articolo ed ogni comunicazione o notificazione fatta presso lo stesso ufficio, s'intenderà fatta al Concessionario.

9. Il Concessionario è tenuto a nominare un proprio Rappresentante al quale affidare la responsabilità della direzione del servizio di riscossione coattiva, munito di idonea procura.

ART. 13 – VERIFICHE E CONTROLLI

1. Nella gestione del servizio il Concessionario opera in modo coordinato con gli uffici comunali, con particolare riferimento al Servizio Entrate, fornendo agli stessi la collaborazione richiesta. Il Comune può in qualunque momento e senza preavviso disporre ispezioni e controlli dei quali verrà redatto apposito verbale, nonché richiedere documenti e informazioni. Le eventuali contestazioni saranno notificate al Concessionario, che potrà rispondere entro quindici giorni, o nel termine inferiore che sia ritenuto essenziale, qualora indicato nella comunicazione di addebito, dopodiché, se il Comune riterrà che ne ricorrano i presupposti, procederà all'applicazione delle penali e/o attiverà le azioni ed i provvedimenti che riterrà adeguati.

ART. 14 – CAUZIONE

1. Il Concessionario, a garanzia degli obblighi contrattuali e dell'eventuale obbligo di risarcimento del danno, è tenuto a prestare cauzione, pari al 10% dell'importo contrattuale presunto prima della stipula del contratto e comunque prima della consegna del servizio. La garanzia fideiussoria sarà svincolata al termine della concessione, previo accertamento dell'assolvimento di tutti gli obblighi a carico del Concessionario. La cauzione definitiva costituita mediante fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa dovrà contenere la dichiarazione con la quale l'istituto emittente si impegna ad effettuare il versamento dovuto ai soggetti beneficiari entro 15 gg. dietro semplice richiesta dei medesimi, senza richiedere prove o documentazioni dell'inadempimento che ha dato luogo all'escussione della cauzione, e con esclusione del beneficio della preventiva escussione del debitore di cui all'art.1944, secondo comma, del Codice Civile, delle eccezioni di cui all'art.1945 del Codice civile e della decadenza di cui all'art.1957 del Codice Civile. Resta salva la facoltà del Comune di Grottaferrata di esperire ogni altra azione nel caso la cauzione risultasse insufficiente.
2. La garanzia sottoforma di fideiussione dovrà essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività ovvero rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della polizza fideiussoria, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet della Banca d'Italia :
 - <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
 - <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
 - <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-nonlegittimati/>
 - Intermediari_non_abilitati.pdfe al seguente sito internet dell'Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS):
http://www.ivass.it/ivass/impresesp_jsp/HomePage.jsp
3. La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a

garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore.

4. La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.
5. Il Concessionario sarà direttamente responsabile degli atti emessi e risponderà di eventuali danni od inconvenienti arrecati ai soggetti terzi, relativamente a persone o cose, durante l'esecuzione del servizio. A tal fine, l'elaborazione, la stampa, la sottoscrizione e la notifica degli atti ammessi e delle procedure intraprese, dovranno essere curati direttamente dal Concessionario o suo delegato.
6. Qualora l'Amministrazione si avvalga in tutto o in parte della cauzione, la stessa deve essere ripristinata entro 20 giorni dal ricevimento della richiesta da parte dell'Amministrazione stessa.
7. La cauzione verrà svincolata quando le parti avranno regolato, in modo definitivo, ogni conto o partita in sospeso derivante dall'esecuzione del contratto e verrà restituita al Concessionario in seguito a provvedimento di svincolo.

ART. 15 – CERTIFICAZIONI DI QUALITÀ

1. Il concessionario dovrà essere in possesso della certificazione di qualità ISO 9001 specifica per l'attività di riscossione dei tributi locali ed entrate patrimoniali rilasciata da primario ente certificatore aderente al SINCERT od analogo ente europeo. E' inoltre tenuto ad adempiere alle prescrizioni di rinnovo della certificazione di qualità per tutta la durata dell'appalto.
2. Qualora il concessionario dovesse disattendere le norme relative ai sistemi di qualità, il Comune può fissare un termine di 30 giorni entro i quali il concessionario deve conformarsi. Trascorso il termine stabilito, ove si verifichi il perdurare dell'inadempimento, il Comune procederà alla risoluzione del contratto, segnalando le non conformità rilevate sia all'Ente certificatore che ad ACCREDIA.

ART. 16 – RESPONSABILITÀ VERSO TERZI

1. Il Concessionario è responsabile di qualsiasi danno causato nella gestione del servizio, sia a terzi, sia al Comune di Grottaferrata, sollevando altresì il Comune da ogni responsabilità diretta e/o indiretta, sia civile che penale; sono compresi sia danni alle persone sia alle cose, nonché quelli di natura esclusivamente patrimoniale, per qualunque causa dipendente dal servizio assunto.
2. Il Concessionario è tenuto a contrarre prima della data di consegna del servizio ed a mantenere costantemente attiva per tutta la durata della concessione, apposita polizza per la copertura della responsabilità derivante dalla gestione del servizio in concessione, con primaria compagnia assicuratrice, secondo condizioni da sottoporre al benessere del Comune, con massimale non inferiore a 1.000.000 milioni di euro per ogni sinistro.
3. Qualora l'aggiudicatario disponga di polizze, stipulate in precedenza, non conformi a quanto sopra indicato, potrà ottemperare agli obblighi contrattuali corredando le medesime di appendice dalla quale risulti che i massimali e le garanzie richieste s'intendono vincolanti a favore del Comune di Grottaferrata.

ART. 17 – PENALITÀ E MODALITÀ DI CONTESTAZIONE

1. Il Comune, secondo la gravità o la reiterazione delle mancanze eventualmente accertate e notificate, applicherà una penale da notificarsi al Concessionario; le penali relative alle violazioni del presente capitolato sono le seguenti:

- a. per ritardo dei riversamenti alla Tesoreria Comunale, sarà applicata una indennità di mora pari agli interessi legali sull'importo dovuto per ogni giorno di ritardo, nonché una sanzione pari al 5% dell'importo non riversato per ogni giorno di ritardo;
 - b. per ogni altra infrazione alle norme del presente capitolato nonché alle disposizioni dell'Amministrazione Comunale, saranno applicate le sanzioni per un importo compreso fra un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 1.000,00 per ogni mancanza accertata su singoli procedimenti, fatta salva la facoltà, per i casi più gravi o in caso di recidiva, di risolvere di diritto il contratto, trattenendo la cauzione a titolo di risarcimento e fatto salvo ogni diritto al risarcimento di eventuali maggiori danni. A titolo meramente esemplificativo ma non esaustivo, sono applicate le seguenti penali:
 - mancato avvio delle procedure dirette al recupero del credito entro il termine di 30 giorni dalla consegna della lista di carico o diverso termine indicato nell'offerta tecnica: Euro 50,00 per posizione e per ogni giorno di ritardo;
 - per ciascun pagamento non abbinato o non abbinato correttamente alla rispettiva posizione debitoria o per ogni aggiornamento alla rendicontazione via web effettuato oltre il termine di cui all'art. 7, comma 7: da Euro 50,00 a Euro 100,00. Nel caso in cui i mancati o errati abbinamenti degli incassi alle posizioni debitorie comportino l'invio di ulteriori atti impositivi agli utenti, il Concessionario - qualora gli errori siano allo stesso imputabili - dovrà rimborsare anche eventuali oneri sostenuti dal Comune o dai contribuenti.
 - per la mancata o incompleta trasmissione della rendicontazione mensile di cui all'art. 7, comma 4: Euro 500,00;
 - per ciascuna posizione debitoria prescritta per cause imputabili al Concessionario: 100% della pretesa creditoria e disconoscimento delle spese di procedura;
 - per il mancato rispetto dei termini di riversamento, di cui al precedente art. 6, comma 7, il 6% (sei per cento) dell'importo da riversare, oltre al tasso di interesse legale. Perdurando il mancato riversamento nei successivi trenta giorni, si farà luogo all'escussione della garanzia definitiva, con obbligo di immediato reintegro;
 - per ritardo nella produzione di documentazione e giustificativi richiesti: da Euro 100,00 a Euro 500,00 per ogni giorno di ritardo;
 - per inidonea o incompleta attivazione dei servizi web di cui all'art.7: da Euro 100,00 a Euro 500,00 per ogni giorno di ritardo nel corretto adempimento;
 - per ritardo nella presentazione o incompletezza del rendiconto di cui all'art. 7, comma 8: da Euro 100,00 a Euro 500,00 per ogni giorno di ritardo nel corretto adempimento;
2. Le contestazioni saranno notificate al Concessionario tramite pec, che potrà rispondere entro quindici giorni, dopodiché, se il Comune riterrà che ne ricorrano i presupposti, procederà all'applicazione delle penali. A fronte del mancato pagamento della penale, entro giorni 20 decorrenti da apposita richiesta del Servizio Entrate, il Comune potrà avvalersi della cauzione prestata dal Concessionario il quale dovrà procedere al ripristino ai sensi dell'art. 14 del presente capitolato.
 3. Le contestazioni vengono comunicate alla Commissione per la gestione dell'albo dei soggetti abilitati ad effettuare attività di liquidazione, di accertamento e di riscossione dei tributi di cui al D.M. 9.3.2000, n. 289.

ART. 18 – DECADENZA

1. Il Concessionario incorre nella decadenza dalla concessione in tutti i casi di cui all'art 13 del DM 289/2000 e precisamente:
 - a. cancellazione dall'albo;
 - b. mancato inizio del servizio alla data fissata;
 - c. inosservanza degli obblighi previsti dall'atto di affidamento e dal relativo capitolato d'onori;
 - d. mancata prestazione o adeguamento della cauzione stabilita per l'effettuazione del servizio;
 - e. gravi abusi o irregolarità nella gestione
2. Il Concessionario incorrerà in decadenza in tutte le ipotesi previste per la cancellazione dall'albo ex art. 11 del DM. 289/2000.
3. La decadenza è pronunciata con determinazione del Settore Amministrativo Finanziario.
4. In caso di decadenza il Concessionario decaduto cessa con effetto immediato dalla data di notifica del relativo provvedimento dalla conduzione del servizio ed è privo di ogni potere in ordine alle procedure di riscossione. A tal fine il responsabile del Servizio Entrate e Patrimonio diffida il Concessionario decaduto a non effettuare alcuna ulteriore attività inerente il servizio e procede all'immediata acquisizione della documentazione riguardante la gestione, redigendo apposito verbale in contraddittorio con il Concessionario.

ART. 19 – ESECUZIONE IN DANNO DEL CONCESSIONARIO

1. Indipendentemente da quanto previsto in tema di decadenza dalla concessione e di risoluzione del contratto, qualora il Concessionario, nonostante contestazione scritta, ometta di eseguire, in tutto o in parte, i servizi oggetto della concessione, il Comune potrà ordinare ad altra impresa, previa comunicazione al Concessionario mediante posta elettronica certificata (PEC), l'esecuzione totale o parziale dei servizi omessi dallo stesso, addebitando i relativi costi e i danni eventualmente derivati al Comune.
2. Per i costi sostenuti e per la rifusione dei danni il Comune potrà rivalersi, mediante trattenuta, sugli eventuali crediti del concessionario ovvero, in mancanza, sulla garanzia definitiva, che dovrà in tal caso essere immediatamente reintegrata.

ART. 20 – FALLIMENTO

1. In caso di fallimento del Concessionario, il Comune provvederà alla revoca della concessione. In tal caso, il Comune si riserva la facoltà di procedere ai sensi dell'art. 110 del D. Lgs. 50/2016.

ART. 21 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

1. Fermo restando l'ipotesi di decadenza di cui al precedente art.18, il Comune, anche in presenza di un solo grave inadempimento, potrà risolvere di diritto il contratto, ai sensi dell'art. 1456 C.C., in particolare nei seguenti casi:
 - a. interruzione del riversamento delle somme incassate, secondo le modalità ex art. 6 comma 5;
 - b. rifiuto o ritardata produzione della documentazione richiesta;
 - c. mancata apertura sul territorio comunale, entro 3 mesi dall'aggiudicazione provvisoria, dell'ufficio di cui all'art. 12 comma 6 del presente capitolato;
 - d. violazione del divieto di cui all'art. 3 comma 1 del presente capitolato;

- e. messa in liquidazione e/o altre procedure concorsuali o altri casi di cessione dell'attività dell'affidatario;
 - f. inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente, mancata applicazione dei contratti collettivi;
 - g. mancato o insufficiente adeguamento del deposito cauzionale;
 - h. applicazioni di penali per un importo complessivo superiore al 10% del contratto;
 - i. riscontrata deficienza o negligenza nell'attività, quando la gravità e la frequenza delle infrazioni compromettono lo svolgimento del servizio.
2. In ogni caso tutte le clausole del presente capitolato sono essenziali e pertanto ogni eventuale inadempienza potrà produrre la risoluzione del contratto, previa diffida scritta.
 3. Il Comune si riserva di segnalare all'Autorità Nazionale Anticorruzione eventuali inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione del contratto, nonché di valutare gli stessi come grave illecito professionale ai sensi dell'art. 80 comma 5, lettera c) del D.Lgs. n. 50/2016, tale da rendere dubbia l'integrità o affidabilità del Concessionario.

ART. 22 – ATTI SUCCESSIVI ALLA SCADENZA CONTRATTUALE

1. Il Concessionario è tenuto a concludere tutte le procedure in corso di esecuzione - formalizzazione anche oltre il termine di scadenza della concessione.
2. Il Concessionario è tenuto a trasferire al Comune o - su richiesta dell'Amministrazione – al soggetto subentrante, le banche dati e gli archivi informatici e cartacei dei contribuenti detenuti in conseguenza dell'affidamento della concessione e ogni atto o documento che non sia tenuto a trattenere a norma di legge, senza oneri per l'Amministrazione.
3. In caso si verificano versamenti o riscossioni in data successiva alla scadenza del contratto, il Concessionario è obbligato a riversare al Comune tali importi nei modi e nei tempi previsti dal presente capitolato.
4. Il Concessionario dovrà garantire al Comune, fino alla chiusura di tutte le posizioni debitorie ad esso affidate, l'accesso alla procedura informatica di cui all'art. 7, per la visualizzazione e l'estrazione di dati relativi alle attività svolte e alle riscossioni eseguite.

ART. 23 – FORO COMPETENTE

1. In presenza di controversie sull'interpretazione e/o esecuzione del contratto, qualora le stesse non trovino soluzione in via bonaria, la competenza è del Tribunale Amministrativo Regionale e del foro di Velletri per quanto di competenza.

ART. 24 – RINVIO

1. Per quanto non previsto nel presente capitolato speciale d'oneri si rinvia alle disposizioni vigenti.
2. In caso di adozione di disposizioni legislative di disciplina di riordino della riscossione delle entrate locali, si procederà all'automatico adeguamento delle disposizioni del presente capitolato ovvero, in caso di palese contrarietà a disposizioni imperative ed inderogabili, alla rivisitazione contrattuale di delle disposizioni o del capitolato contrastanti.

ART. 25 – SPESE CONTRATTUALI

1. Tutte le spese inerenti il contratto saranno a carico del Concessionario senza alcuna possibilità di rivalsa nei confronti del Comune. Fra tali oneri sono ricomprese: carte bollate per la stesura del contratto e qualsiasi altra imposta, tassa e diritti secondo le leggi vigenti.

ART. 26 – NORME SULLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. In attuazione degli obblighi previsti dalla legge 136/2010 il concessionario dichiara di assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge in oggetto.
2. Le parti danno atto che le transazioni del presente contratto dovranno transitare solo ed esclusivamente per mezzo di banche ovvero della società Poste Italiane Spa e che il presente contratto può essere risolto in attuazione dell'art. 1456 c.c. laddove il Comune ritenga di avvalersi della clausola risolutiva espressa allorquando le transazioni oggetto del contratto vengano effettuate senza l'utilizzo di banche o della società Poste Italiane SpA.
3. In attuazione degli obblighi previsti dalla legge 136/2010 l'appaltatore dichiara inoltre che ogni contratto di sub affidamento inerente il presente rapporto negoziale conterrà, a pena di nullità, una espressa clausola di rispetto circa gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010.

ART. 27 – PRIVACY

1. Ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune nella persona del suo legale rappresentante.
2. Responsabili del trattamento interno dei dati sono i Dirigenti dei Settori interessati.
3. Con l'aggiudicazione del Servizio, il Concessionario assume il compito di responsabile esterno del trattamento dei dati.
4. Il Concessionario si obbliga a garantire l'assoluta riservatezza nel trattamento dei dati personali, di cui sia in possesso, e per l'esecuzione del servizio oggetto del presente capitolato. In particolare si obbliga affinché i dati forniti siano trattati per finalità connesse esclusivamente alle obbligazioni derivanti dal presente capitolato, in modo lecito e secondo correttezza, mediante strumenti idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza, nel rispetto delle norme previste dal D.Lgs. 196/2003 e successive modificazioni e integrazioni.
5. Per tutta la durata della concessione oggetto del presente capitolato, nonché indefinitamente dopo tale scadenza, il Concessionario si obbliga a far sì che il proprio personale e tutti coloro che comunque collaborano all'esecuzione del servizio, osservino rigorosamente il segreto d'ufficio, relativamente ai dati sottoposti a trattamento.
6. Il Concessionario si obbliga, altresì, a tenere indenne l'Amministrazione da ogni e qualsiasi danno diretto o indiretto, morale o materiale, che possa derivare alla stessa in conseguenza dell'inosservanza degli obblighi di cui al presente articolo.